

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il Tribunale Amministrativo regionale del Lazio – sede di Roma - nell'ambito del ricorso iscritto al n. 7046/2021 R.G. con decreto n. 499 del 2025, ordinava a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio autorizzando la notifica per pubblici proclami ex art. 49 c.p.a.

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo regionale del Lazio – Sede di Roma - R.G. n. 7046/2021

2. Nome del ricorrente:

FONTI EVA, C.F. FNTVEA83C57D024E, nata a Tarquinia, il 17/03/1983 e residente a Vetralla (VT), in loc. Capacqua n. 2, cap. 01019, rappresentata e difesa dagli avv.ti Valentina Piraino (C.F. PRNVNT80H41H501E – pec: valentinapiraino@ordineavvocatiroma.org),

2.B) Indicazione delle Amministrazioni resistenti:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore* in carica, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 – cap 00186 – pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO (C.F. 97248840585), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 – cap 00186 – pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ;

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ETTORE SACCONI”, (C.F. 80018410565), con sede in Tarquinia, Via Umberto n.7, in persona del Dirigente scolastico *pro tempore* rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in

3. **Sunto dei motivi di ricorso:**

L'odierna ricorrente è una docente in possesso del diploma di "Liceo linguistico - Progetto Brocca" conseguito nell' a. s. 2001/20002 e nel luglio 2020, avendone pienamente titolo, presentavano domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali per la Provincia di Viterbo.

Con ricorso ex art. 40 cpa, depositato innanzi all'adito Tribunale Amministrativo, la ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, **3345/c07 del 15.04.2021 dell' Istituto Comprensivo Statale "Ettore Sacconi", a firma dalla Dirigente Scolastica Dilva Boem**, nella parte in cui decreta l'esclusione della ricorrente dalle GPS di I fascia, per la scuola primaria e di infanzia su posto comune per mancanza del titolo di accesso, nonché nella parte in cui il servizio si intende prestato di fatto e non di diritto.

Con il provvedimento impugnato le Amministrazioni resistenti provvedevano al depennamento della docente dalla Graduatorie di istituto delle supplenze di cui all'O.M. 60/2020 per la classe di concorso EEEE e, in forza di ciò, successivamente le veniva annullato il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con l'I.C. Sacconi prot. N. 4080 del 6.10.2020 nonché le successive proroghe, prot. 4153 del 12.10.2020 e prot. 886 del 1.2.2021.

Più in particolare, nel decreto di depennamento prot. N. 3345/c07 del 15.4.2021 si legge che la docente non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto, e ciò sulla base delle risultanze delle verifiche sulle dichiarazioni rese dall' aspirante nella domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali delle Supplenze, oltre che della nota del 1 aprile 2021, dell'USP di Viterbo;

Nella suddetta nota del 1/4/2021, l'USR Lazio- Ufficio IV, a seguito di richiesta di parere da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Viterbo, relativamente alla validità del titolo di licenza linguistica rilasciato non da Istituto Magistrale ma da Liceo a soggetti che, però al pari di altri colleghi, hanno iniziato e proseguito il percorso sino al IV anno presso un Istituto Magistrale, ha sostenuto erroneamente che detti titoli non rientrano testualmente tra i titoli abilitanti richiamati dall'O.M. n. 60 del 2020, affermando che *"non appare opportuna una lettera estensiva dell'allegato che ricomprenda quanto non espressamente richiamato dallo stesso"*

In realtà l'O.M. di cui si tratta , all'allegato A1, con riferimento ai casi di titoli a cui viene riconosciuto un valore abilitante, alla lettera b, indica : *"titolo di studio conseguito entro l'anno 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della Scuola Magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'Istituto Magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di*

sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n.27
(cfr. doc. 8);

Detta circolare, ha regolamentato le sperimentazioni ad indirizzo linguistico e pedagogico dettandone l'assetto curriculare e orario al fine di definire la specificità dell'indirizzo linguistico tramite l'approfondimento dello studio di tre lingue europee unitamente ad altre materie che avrebbero reso il titolo direttamente spendibile nel mondo del lavoro (cfr. doc. 9);

Il diploma della ricorrente è riconducibile alla Circolare Ministeriale citata;

Ma se ciò non bastasse, va aggiunto che la docente Fonti ha iniziato il proprio percorso di studi presso l'Istituto Magistrale Statale "Santa Rosa da Viterbo" con sperimentazione linguistica nell'anno scolastico 1997/1998, ove ha svolto i primi 4 anni di scuola;

Successivamente, si verificava una particolare circostanza non dipendente in alcun modo dalla volontà della ricorrente: l'Istituto Magistrale frequentato dalla ricorrente stessa veniva accorpato e modificato per atto d'ufficio e veniva trasformato in sede di dimensionamento della rete scolastica in Liceo ginnasio Statale "Mariano Buratti";

Per tale circostanza, è evidente che il diploma della sig.ra Fonti, seppur formalmente rilasciato da un Liceo, considerata la soppressione e la conseguente inesistenza dell'Istituto Magistrale S. Rosa, è pur sempre una licenza linguistica riferibile alla circolare ministeriale 27/91

E dunque, seppur vero che, nel corso di svolgimento del suo percorso formativo, l'Istituto veniva trasformato in un Liceo, tale circostanza non potrà in nessun modo, inficiare la validità del titolo conseguito dalla Sig.ra Fonti che ha seguito e concluso un percorso di studi secondo le linee guida di un Istituto Magistrale

La ricorrente chiedeva, dunque, di sospendere, in via cautelare, con provvedimento resa anche *inaudita altera parte*, l'efficacia dei provvedimenti impugnati nella parte in cui risultano lesivi degli interessi della ricorrente escludendola dalle graduatorie provinciali per le supplenze per la provincia di Viterbo e dalle relative graduatorie di istituto di II fascia, nonché assumere tutti i provvedimenti necessari a tutela della ricorrente e Nel merito, di accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e per l'effetto annullarli, ordinando l'immediato reinserimento della ricorrente nelle graduatorie provinciali per le supplenze per la provincia di Viterbo e nelle relative graduatorie di istituto di II fascia.

Il provvedimento assunto dall'Amministrazione è stato impugnato, con il ricorso

introduttivo per i seguenti motivi di diritto:

1. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.
2. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA'. DIFETTO E INCOMPLETEZZA DI ISTRUTTORIA. CARENZA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E SS. .L. 241/90. CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA'.
3. SULLA NORMATIVA DI SETTORE IN MATERIA DI DIPLOMA MAGISTRALE LINGUISTICO
4. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO

4. **Indicazione dei controinteressati:**

Tutti i docenti inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per la Provincia di Viterbo del personale docente di scuola Infanzia e Primaria e nella II fascia delle graduatorie di istituto per il biennio relativo agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 dell'Ambito territoriale per la provincia di Viterbo, ossia tutti i docenti che, in virtù del richiesto reinserimento della ricorrente nelle citate graduatorie, sarebbero scavalcati in ragione del maggior punteggio delle stesse

Il Tribunale Amministrativo regionale del Lazio – sede di Roma - nell'ambito del ricorso iscritto al n. 7046 /2021 R.G. con decreto n. 499 del 2025, ordinava a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio autorizzando la notifica per pubblici proclami ex art. 49 c.p.a.

5. **Testo integrale del ricorso introduttivo;**

6. **Decreto 499/2025 con contestuale autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 49 c.p.a.**

